

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

Indice

Parte I. *Disposizioni generali*

Titolo I. *Principi*

- Art.1. Oggetto
- Art.2. Luoghi di sepoltura
- Art.3. Volontà del defunto
- Art.4. Trasparenza

Titolo II. *Adempimenti*

- Art.5. Dichiarazione di morte
- Art.6. Accertamento del decesso
- Art.7. Osservazione delle salme
- Art.8. Sale di osservazione

Parte II. *Assetto e organizzazione*

- Art.9. Struttura dei cimiteri
- Art.10. Orari di apertura
- Art.11. Etica comportamentale
- Art.12. Deontologia
- Art.13. Circolazione veicolare
- Art.14. Piano regolatore cimiteriale
- Art.15. Servizi cimiteriali
- Art.16. Decoro
- Art.17. Tipologie delle sepolture

Parte III. *Sepulture*

Titolo I. *Tumulazioni nei loculi*

- Art.18. Assegnazione
- Art.19. Durata concessione
- Art.20. Loculi di risulta

Titolo II. *Tumulazione nei monumenti a terra*

- Art.21. Definizione
- Art.22. Aveni diritto al posto salma
- Art.23. Controversie sul diritto al sepolcro

Titolo III. *Cappelle ed edicole di famiglia*

- Art.24. Disciplina
- Art.25. Aveni diritto
- Art.26. Amministratore: nomina e compiti
- Art.27. Cappelle sociali
- Art.28. Decadenza dalla concessione

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

Titolo IV. *Nicchie*

- Art.29. Definizione
- Art.30. Concessione
- Art.31. Concessione a vivente
- Art.32. Durata

Titolo V. *Inumazioni, esumazioni, estumulazioni e traslazioni*

- Art.33. Inumazioni
- Art.34. Scadenza delle sepolture
- Art.35. Esumazioni ed estumulazioni
- Art.36. Traslazioni
- Art.37. Affiancamento dei coniugi
- Art.38. Verifica dello stato di conservazione
- Art.39. Presenza alle operazioni
- Art.40. Pubblicità e informazione
- Art.41. Inconsunti
- Art.42. Rimozione di sepolture per esigenze di servizio
- Art.43. Rifiuti cimiteriali, oggetti e ricordi
- Art.44. Arredi

Titolo VI. *Cremazioni*

- Art.45. Erogazione del servizio
- Art.46. Cofani per la cremazione
- Art.47. Libro delle volontà
- Art.48. Procedimento
- Art.49. Salme provenienti da altro comune
- Art.50. Salme di stranieri
- Art.51. Cremazione di arti e feti
- Art.52. Cremazione per insufficienza di sepolture
- Art.53. Destinazione delle ceneri
- Art.54. Autorizzazione all'affidamento e alla dispersione delle ceneri
- Art.55. Consegna delle ceneri
- Art.56. Dispersione delle ceneri
- Art.57. Vigilanza
- Art.58. Condizioni per la gratuità della cremazione

Titolo VII. *Cessazione delle concessioni*

- Art.59. Motivi
- Art.60. Rinuncia
- Art.61. Decadenza
- Art.62. Revoca

Parte IV. *Norme tecniche*

- Art.63. Sportello Unico Cimiteriale
- Art.64. Istanza e allegati
- Art.65. Presentazione del progetto
- Art.66. Consegna

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

- Art.67. Mancato rispetto dei termini
- Art.68. Verifica di conformità
- Art.69. Ampliamenti
- Art.70. Procedimento
- Art.71. Parere Direzione cimiteri
- Art.72. Modalità di esecuzione
- Art.73. Durata dei lavori
- Art.74. Scadenza della concessione dei nuovi loculi
- Art.75. Oneri conseguenti all'ampliamento
- Art.76. Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Art.77. Manutenzioni a carico dell'amministrazione
- Art.78. Manutenzione arredi e ornamenti nei campi di inumazione
- Art.79. Diritto di rivalsa
- Art.80. Commissione per la qualità degli interventi

Parte V. *Regole d'ornato*

- Art.81. Scritte e ornamenti
- Art.82. Vasi e arredi
- Art.83. Ornamenti nei campi d'inumazione
- Art.84. Arredi non autorizzati
- Art.85. Sostituzione della lapide
- Art.86. Fiori e ornamenti
- Art.87. Manutenzione

Parte VI. *Attività di Impresa*

Titolo I. *Imprese di onoranze funebri*

- Art.88. Onoranze funebri
- Art.89. Albo dei fornitori
- Art.90. Trasporto funebre
- Art.91. Orari del servizio di trasporto funebre
- Art.92. Requisiti per l'esercizio dei trasporti
- Art.93. Doveri dell'impresa
- Art.94. Comportamenti vietati
- Art.95. Attestazione del confezionamento del feretro
- Art.96. Auto funebri
- Art.97. Trasporto a carico del Comune
- Art.98. Trasporto parti anatomiche
- Art.99. Diritti di trasporto

Titolo II. *Ditte esterne*

- Art.100. Impiego di ditte esterne su richiesta dei concessionari
- Art.101. Orari di esercizio delle attività
- Art.102. Sospensione dei lavori in occasione delle Commemorazioni dei defunti
- Art.103. Ditte esterne che collaborano con la Direzione cimiteri

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

Art.104. Marmisti

Disposizioni transitorie e finali

I. Luoghi adibiti alla dispersione

II. Adeguamento loculi

III. Sanzioni

Parte I. *Disposizioni generali*

Titolo I. *Principi*

Art.1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il Servizio mortuario e dei cimiteri in tutte le attività connesse con la cessazione della vita.
2. Il Comune, al fine di tutelare i diritti inviolabili dell'uomo, rispetta gli atti di pietà e memoria e assicura l'organizzazione delle funzioni e dei comportamenti nel rispetto dei principi di buona amministrazione.
3. Il personale degli uffici comunali e i privati impegnati nei servizi mortuari sono tenuti al rispetto della dignità del lutto e delle convinzioni morali e religiose di chi provvede alle esequie.

Art.2. Luoghi di sepoltura

1. I cimiteri del Comune di Cagliari sono tre: San Michele, Bonaria, Pirri.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatta salva la deroga derivante dalla costruzione di sepolcri privati fuori dal cimitero, ai sensi del Capo XXI del DPR 285/90.
3. In assenza di diversa richiesta di destinazione sono sepolti a San Michele:
 - i deceduti a Cagliari;
 - i deceduti residenti in vita a Cagliari;
 - gli aventi diritto ad una sepoltura privata presso il medesimo cimitero;
 - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90;
 - i resti mortali delle persone sopraelencate;
 - i residenti in altro comune il cui coniuge non separato, i genitori o un figlio risiedano a Cagliari;
 - gli anziani, già residenti stabilmente a Cagliari, che siano ospitati in strutture residenziali di cura e assistenza, che prevedano l'iscrizione presso l'anagrafe del comune di appartenenza delle medesime.
4. In assenza di diversa richiesta di destinazione e previa verifica da parte del Servizio edilizia pubblica delle condizioni di sicurezza, sono destinati al Cimitero monumentale di Bonaria:
 - i beneficiari di un atto di concessione cimiteriale precedente al provvedimento di interruzione alle tumulazioni;
 - gli aventi diritto ad una sepoltura privata presso il Cimitero monumentale di Bonaria;
 - i concessionari di nicchie cinerarie;

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

- le ceneri dei residenti a Cagliari che ne hanno disposto la dispersione.
5. In assenza di diversa richiesta di destinazione, sono sepolti a Pirri:
- i deceduti nella circoscrizione Municipalità di Pirri;
 - i deceduti residenti in vita nella circoscrizione Municipalità di Pirri;
 - gli aventi diritto ad una sepoltura privata presso il medesimo cimitero.
6. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o a un suo delegato.

Art.3. Volontà del defunto

1. La volontà del defunto, espressa in qualunque forma e non in contrasto con la legge, prevale in merito alle disposizioni sulla salma e sui funerali.
2. In assenza, i congiunti possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge, convivente di fatto, figli, genitori, parenti e affini in ordine di grado, eredi istituiti se non rientranti nelle categorie precedenti.
3. La Direzione cimiteri, all'atto di avvio delle procedure per l'accoglienza della salma, prima di concedere un loculo, deve verificare nel libro delle volontà l'eventuale presenza di dichiarazioni da parte dell'estinto.
4. In caso di indicazioni sulla cremazione deve darne immediata comunicazione alla famiglia o all'agenzia cui sono state affidate le onoranze funebri.

Art.4. Trasparenza

1. L'Amministrazione comunale pubblica nel sito istituzionale il regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri e il regolamento nazionale di Polizia mortuaria.
2. Al fine di rendere conoscibile lo stato dei procedimenti amministrativi per il rinnovo delle concessioni, pubblica altresì, almeno 6 mesi prima della scadenza, l'elenco dei campi, dei loculi e delle nicchie ossario per i quali sono in corso le procedure per l'eventuale rinnovo, nonché l'elenco delle cappelle per le quali è stata dichiarata la decadenza dalle concessioni.
3. Favorisce l'accesso, a chiunque ne abbia interesse, al registro cronologico di cui all'art.52 del D.P.R. 285/1990 e alla mappa storica delle sepolture.

Titolo II. *Adempimenti*

Art.5. Dichiarazione di morte

1. Ai fini della formazione dell'atto di morte, uno dei congiunti, una persona convivente con il deceduto o, in mancanza, un loro delegato, deve rilasciare entro 24 ore dal decesso, la dichiarazione di morte dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso.
2. Nel caso in cui la morte avvenga senza assistenza la dichiarazione di morte può essere rilasciata da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. L'avviso di morte, ovvero la dichiarazione, deve essere redatta in forma scritta. In caso di decesso in ospedale, istituti di cura *et cetera*, deve essere resa nella medesima forma dal direttore della struttura presso la quale è avvenuto il decesso.

Art.6. Accertamento del decesso

1. Il decesso è accertato clinicamente e giuridicamente dal medico di famiglia o dal

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

medico necroscopo che deve eseguire la visita necroscopica non prima di 15 ore ed entro 30 ore dal decesso, nonché compilare la scheda ISTAT ai fini della redazione dell'atto di morte da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Art.7. Osservazione delle salme

1. Prima che siano trascorse 24 ore dall'accertamento del decesso, o il minore o maggior termine specificamente previsto quale periodo di osservazione, nessuna salma può essere chiusa in cassa, sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero; né essere inumata, tumulata, cremata.
2. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
3. La Direzione cimiteri può provvedere al seppellimento solo dopo l'acquisizione del permesso da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.
4. In caso di indizi di morte violenta o dovuta a reato, preventivamente al seppellimento dovrà essere acquisito il nulla osta della Procura della Repubblica competente.

Art.8. Sale di osservazione

1. Il Cimitero di San Michele consta di appositi locali adibiti a sala osservazione, camera mortuaria, nonché di un Tempio per i riti degli acattolici.
2. Il Cimitero di Pirri è dotato di una camera mortuaria.
3. Nel deposito di osservazione vengono ricevute le salme di cui all'art. 12 del vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.
4. Nel caso in cui un cadavere venga consegnato al cimitero senza documenti, o con documenti irregolari, deve essere deposto nella camera mortuaria e la Direzione deve stendere immediato rapporto al Sindaco per le successive disposizioni.

Parte II. Assetto e organizzazione

Art.9. Struttura dei cimiteri

1. Al fine di una razionalizzazione organizzativa dei servizi e dell'uso degli spazi, i cimiteri comunali sono divisi in zone differenziate per destinazione.
2. Il Cimitero di San Michele è suddiviso in aree destinate a:
 - tumulazioni in loculo;
 - tumulazioni in cappelle ed edicole;
 - tumulazioni in sepolcri a terra;
 - inumazioni degli acattolici;
 - inumazioni degli adulti;
 - inumazione dei bimbi e dei feti;
 - impianti di cremazione;
 - nicchie ossario e cinerari;
 - ossario generale;
 - cinerario generale.
3. Il Cimitero monumentale di Bonaria è suddiviso in aree destinate a:

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

- tumulazioni in loculo
- tumulazioni in cappelle e edicole;
- tumulazioni in sepolcri a terra;
- nicchie;
- cinerari;
- cinerari familiari;
- ossario generale;
- spargimento delle ceneri.

4. Il Cimitero di Pirri è suddiviso in aree destinate a:

- tumulazioni in loculo;
- tumulazioni nei sepolcri a terra;
- tumulazioni in edicole di famiglia
- nicchie ossario e cinerari;
- ossario generale.

Art.10. Orari di apertura

1. Gli orari di apertura dei cimiteri comunali sono definiti con provvedimento del Sindaco su proposta dell'Assessore competente che, in merito alla Circostrizione Municipalità di Pirri, sentirà preventivamente il Presidente della Circostrizione.

2. E' consentito l'ingresso ai minori di anni 12 solo se accompagnati da adulti. E' vietato l'accesso alle persone in stato di ebbrezza o esaltazione.

Art.11. Etica comportamentale

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto irriverente e incompatibile con la sacralità del luogo. In particolare:

- a. consumare cibo o bevande, correre, assumere atteggiamenti sguaiati e chiassosi;
- b. toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi e, quale attività di prevenzione dei furti, abbandonare la struttura cimiteriale con fiori o arbusti anche se di proprietà;
- c. asportare oggetti di pertinenza propria o altrui senza averne ottenuta apposita autorizzazione da parte della Direzione;
- d. calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi e giardini;
- e. sedersi o camminare sui tumuli o monumenti;
- f. imbrattare monumenti e fabbricati;
- g. turbare, in qualsiasi modo, la circolazione dei cortei dei dolenti;
- h. arrecare disturbo ai visitatori o fare loro offerta e vendita di servizi, oggetti, fiori e volantini;
- i. appendere o affiggere o distribuire avvisi, quadri, senza l'autorizzazione della Direzione e, in ogni caso, al di fuori degli spazi dedicati;
- l. chiedere l'elemosina, indire collette e raccolte di danaro;
- m. dare mance al personale di servizio;
- n. fotografare o riprendere con la telecamera in assenza di autorizzazione da parte della Direzione;
- o. eseguire lavori sulla tomba dei concessionari in mancanza della loro autorizzazione e di quella della direzione;
- p. assistere all'esumazione o estumulazione di salme non appartenenti alla propria

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

famiglia, senza consenso degli aventi diritto.

2. La Direzione cimiteri è tenuta a far rispettare le precedenti disposizioni, se necessario anche con l'intervento della polizia municipale.

Art.12. Deontologia

1. Il personale in servizio presso i cimiteri è tenuto ad osservare e far rispettare il presente regolamento segnalando immediatamente le violazioni alla Direzione in funzione dell'accertamento delle conseguenti responsabilità.

2. E' tenuto, altresì, ad indossare la divisa (ove richiesto l'uso) o, in ogni caso, indossare un abbigliamento adeguato rispetto al luogo; avere cura della propria persona; esporre il tesserino di riconoscimento fornito dall'Amministrazione; rapportarsi garbatamente con il pubblico; osservare il dovere di riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione del servizio.

3. Al personale è vietato ricevere compensi dal pubblico o da imprese, in qualunque forma e anche se a titolo di liberalità; eseguire all'interno dei cimiteri attività per conto di privati o esercitare attività aventi scopo di lucro; segnalare agli utenti imprese che prestano servizi funebri; trattenere per sé, o per terzi, oggetti rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

Art.13. Circolazione veicolare

1. Nei cimiteri cittadini è consentita la sola circolazione pedonale.

2. Presso il Cimitero di San Michele è consentito, in deroga, l'accesso a veicoli privati autorizzati solo se in possesso della preventiva autorizzazione rilasciata dalla Direzione cimiteri in ragione della certificazione medica della competente A.S.L. attestante le gravi difficoltà deambulatorie.

3. L'Amministrazione garantisce un servizio circolare interno con automezzi comunali.

4. All'interno dei cimiteri si applicano le norme del codice della strada e tutti i veicoli devono circolare a passo d'uomo.

Art.14. Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune di Cagliari si dota di un Piano Regolatore Cimiteriale funzionale ad una pianificazione decennale del servizio.

2. Il Piano, proposto dalla Giunta al Consiglio comunale previo parere dell'Azienda U.S.L., terrà conto:

- dell'andamento medio della mortalità nel territorio comunale sulla base degli indici statistici dell'ultimo decennio e di proiezioni anche basate sui dati diffusi da organismi nazionali competenti;

- della valutazione delle strutture esistenti in ragione di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti sia per durata delle concessioni che per sistemi tariffari;

- del monitoraggio della dinamica delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri, anche in funzione alle esigenze dell'attuale società multietnica;

- della proiezione dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

- della presenza di aree vincolate per il loro pregio culturale e monumentale, nonché di monumenti funerari di pregio da tutelare e valorizzare.

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

3. La revisione del Piano Regolatore Cimiteriale avviene con cadenza quinquennale nel rispetto delle procedure adottate per il primo impianto.

Art.15. Servizi cimiteriali

1. I servizi cimiteriali sono erogati nel rispetto dei requisiti di decoro e dell'espressione del cordoglio.

2. Si articolano nell'accoglienza, nella tumulazione, nell'estumulazione, nell'inumazione, nell'esumazione, nella traslazione, nella cremazione e nello spargimento delle ceneri.

3. L'Amministrazione adotta ogni misura idonea a limitare al massimo i tempi di attesa necessari all'esecuzione delle operazioni di sepoltura, che si eseguono, di norma, subito dopo l'ingresso della salma nelle strutture cimiteriali, salvo impedimenti di natura tecnica che comportino un differimento delle operazioni.

Art.16. Decoro

1. Al fine di garantire il decoro nei cimiteri è vietato l'uso di lapidi diverse da quelle standard utilizzate dal Comune, nonché di prelapidi per un periodo superiore ai quindici giorni. Per chi gradisse offrire maggiori informazioni sul proprio defunto, immagini o dediche, da verificarsi, in ogni caso, preliminarmente dalla Direzione cimiteri, è ammessa l'apposizione del codice QR nell'angolo in basso a destra della lapide, nella dimensione cm.3x3.

2. E' dovere delle agenzie e dei marmisti informare gli utenti del divieto e rispettare la prescrizione.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di imporre la rimozione delle lapidi difformi dallo standard adottato i cui costi graveranno sui concessionari. Si riserva, inoltre, di escludere dal registro dei fornitori ammessi ad eseguire lavori in cimitero marmisti e agenzie che non rispettassero il divieto.

4. E' altresì vietato appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti di pertinenza propria o d'altri.

Art.17. Tipologia delle sepolture

1. Le sepolture possono avvenire per tumulazione o inumazione. La tumulazione, con le modalità di cui agli articoli 76 e ss. del D.P.R. n. 285 del 1990, è consentita in:

- loculi di serie;
- monumenti a terra;
- cappella di famiglia, sociale, edicola;
- nicchia.

2. I resti mortali potranno essere collocati esclusivamente in nicchia, in loculo occupato da altra salma, in cinerario familiare o nell'ossario generale.

3. Nel caso di perdite di liquido organico provenienti dal feretro collocato nel loculo gli immediati interventi di ripristino, atti a preservare la dignità della sepoltura e gli eventuali pericoli per la salute pubblica, saranno a cura della Direzione cimiteri alla quale non potrà essere imputata alcuna responsabilità, salvo nel caso di accertate anomalie nell'esecuzione delle operazioni di tumulazione.

4. Al fine di garantire un uso sostenibile del territorio con un'adeguata rotazione dei posti salma, l'Amministrazione comunale privilegia l'uso dei loculi aerati.

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

Parte III. *Sepulture*

Titolo I. *Tumulazioni nei loculi*

Art.18. Assegnazione

1. I loculi sono assegnati secondo l'ordine cronologico di perfezionamento della concessione giorno per giorno.
2. La concessione segue in ogni serie l'ordine progressivo, ininterrottamente, a partire dalla fila più bassa con tumulazioni da sinistra verso destra proseguendo nella successiva fila una volta esaurita la prima, e così di seguito.
3. La concessione di loculi in altra serie non può essere iniziata prima dell'esaurimento dei loculi in quella già iniziata.
4. Non sono ammesse le concessioni di loculi a viventi.

Art.19. Durata concessione

1. La concessione amministrativa del loculo avviene con atto scritto a firma del Dirigente controfirmato dal Direttore del Servizio cimiteriale.
2. Prima della stipula dell'atto amministrativo, il concessionario deve versare integralmente l'importo della concessione, dei diritti cimiteriali e di segreteria secondo le tariffe in vigore.
3. La concessione è condizionata dall'accettazione e osservanza delle norme vigenti, delle tariffe attuali e future e delle specifiche disposizioni richiamate nel relativo atto sottoscritto dalle parti.
4. La concessione per le sepolture tramite tumulazione nei loculi ha una durata trentennale rinnovabile per altri 30 anni e decorre dalla data di versamento del corrispettivo per la concessione.
5. Le concessioni provvisorie, di durata semestrale, in casi eccezionali e per comprovate esigenze prorogabili per ulteriori sei mesi, vengono rilasciate esclusivamente con riguardo ai loculi di risulta, allorché la salma necessiti di un collocamento provvisorio in attesa del trasferimento presso altra sepoltura, nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.
6. La stipula dell'atto di concessione del loculo dà diritto alla fornitura gratuita da parte dell'Amministrazione comunale della lapide; le incisioni sono a cura e spese del concessionario.
7. Alla scadenza della concessione amministrativa gli eredi dovranno valutare se rinnovare la concessione, ridurre in resti, ove possibile, o procedere alla cremazione dei resti.

In caso di rinnovo, allo scadere della nuova concessione le salme saranno collocate, previa riduzione in resti, nelle nicchie ossario o, in caso di mancato pagamento della relativa concessione da parte degli eredi, nell'ossario generale. In caso di mancata mineralizzazione, si procederà all'inumazione transitoria.

Art.20. Loculi di risulta

1. Si definiscono "di risulta" i loculi che si rendono liberi a seguito di estumulazione o traslazione.
2. Le segnalazioni di loculi liberi in attesa di seconda assegnazione saranno

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

custodite dalla Direzione cimiteri di Cagliari, catalogate fila per fila.

3. I loculi di risulta possono essere assegnati in modo indipendente rispetto alla fila nella quale sono in corso le tumulazioni nei loculi di prima assegnazione.

4. L'assegnazione del loculo di risulta non conferisce il diritto alla consegna gratuita della lapide da parte dell'Amministrazione comunale, ma impone in ogni caso il rispetto dello standard scelto dall'Amministrazione.

Titolo II. Tumulazione nei monumenti a terra

Art.21. Definizione

1. Sono "monumenti a terra" i loculi ricavati sotto terra, equiparati alle sepolture di famiglia o di comunità. Vengono assegnati ai concessionari per la durata di 40 anni rinnovabili per ulteriori 20.

2. Nei loculi presenti all'interno dei monumenti a terra è consentita la rotazione delle salme; pertanto il posto già occupato da una salma, in seguito estumulata, potrà essere assegnato o riacquisito da altra salma, del medesimo gruppo familiare del concessionario o della comunità.

3. Su istanza degli aventi titolo, ai sensi dell'art. 3 del DPR 15.7.2003, n° 254, trascorsi vent'anni, potrà essere autorizzata la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione, senza alcun obbligo di una preventiva fase di inumazione di durata almeno quinquennale.

4. Le tumulazioni nei monumenti a terra sono eseguite dall'Amministrazione comunale, in proprio o tramite terzi, quando ciò non comporti particolari difficoltà di carattere tecnico a insindacabile giudizio della Direzione cimiteri, di concerto con il Servizio edilizia pubblica comunale.

Art.22. Avanti diritto al posto salma

1. Il diritto al sepolcro è inalienabile e non è trasmissibile.

2. All'atto della stipula della concessione per il monumento a terra il concessionario può indicare distintamente i nominativi degli aventi diritto al posto salma (del nucleo familiare, parenti ed affini, estranei ai quali sia legato da vincoli affettivi).

3. Nel caso non siano specificati i nominativi, i posti disponibili saranno assegnati a parenti e affini, ai sensi del codice civile.

4. Il primo concessionario, fondatore del monumento a terra, potrà determinare con apposito atto di rettifica l'assegnazione dei posti non indicati nominativamente nell'atto originario.

Art.23. Controversie sul diritto al sepolcro

1. In caso di dubbi e controversie sui diritti sul sepolcro, o di opposizione da parte degli interessati, non si potrà procedere alle operazioni di tumulazione nel monumento a terra.

2. Eventuali controversie andranno definite davanti al Giudice competente. Nelle more della valutazione da parte di quest'ultimo, la salma sarà collocata in un loculo provvisorio per un periodo di tempo non superiore ad un anno, decorso il quale, in costanza del disaccordo tra gli aventi diritto, la salma sarà mantenuta nel loculo provvisorio, previo pagamento della concessione ordinaria quarantennale da

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

parte di chi vi abbia interesse.

3. In difetto, la salma sarà collocata nel campo degli adulti.

Titolo III. *Cappelle ed edicole di famiglia*

Art.24. Disciplina

1. I sepolcri di famiglia devono avere un congruo numero di loculi per la tumulazione e l'ossario.

2. La tumulazione delle salme nelle cappelle ed edicole di famiglia viene eseguita dall'Amministrazione comunale in proprio o tramite terzi. Presso le Cappelle del Cimitero monumentale di Bonaria, o quelle di S. Michele di più antica costruzione, le tumulazioni saranno effettuate da parte dell'Amministrazione quando, a insindacabile giudizio della Direzione cimiteri, di concerto con il Servizio edilizia pubblica comunale, ciò non comporti particolari difficoltà di carattere tecnico. In questo caso dovranno essere corrisposti i diritti per la tumulazione della salma. In caso contrario saranno eseguite a cura e spese dei concessionari.

3. Le salme e i resti tumulati nella cappella non potranno essere nuovamente tumulati nei cimiteri cittadini in loculi di fabbricazione comunale se non in nicchie ricavate in loculi già occupati da un'altra salma.

4. Il fondatore della cappella o dell'edicola, salvo che lo abbia personalmente ed espressamente disposto nell'atto di concessione, non potrà essere estumulato.

5. Per le cappelle di famiglia rientrate in possesso dell'Amministrazione ai sensi dell'art.28 del regolamento e messe a bando, la prima concessione si intende per 99 anni allo scadere dei quali potrà essere rinnovata per 50 ulteriori anni con una tariffa commisurata al numero dei posti salma disponibili nella cappella.

6. All'atto della prima concessione l'estumulazione delle salme già presenti sarà a carico dell'Amministrazione, come anche la riduzione in resti mortali per la traslazione nell'ossario. In caso di salme mummificate non riducibili in resti, sarà onere dell'Amministrazione provvedere alla cremazione e allo spargimento delle ceneri.

I nuovi concessionari dovranno provvedere, con oneri a loro carico, all'inserimento di una piccola targa marmorea (su facsimile predisposto dall'Amministrazione e condiviso dalla Sovrintendenza) che riporti i nomi dei defunti originariamente presenti nella cappella.

Art.25. Aventi diritto

1. Le cappelle ed edicole di famiglia possono accogliere le salme del concessionario, dei parenti ed affini ai sensi del codice civile, salvo diversa disposizione del concessionario che, all'atto della concessione, può indicare altre persone non rientranti nelle precedenti categorie, purché individuate nominativamente.

2. Nell'atto di concessione, a richiesta del concessionario, l'elenco dei beneficiari può essere limitato ad alcune soltanto delle categorie.

3. A seguito di richiesta scritta da parte del concessionario o, non essendo più esso in vita, dell'Amministratore della cappella, il Dirigente del Servizio cimiteri potrà accordare, di volta in volta, il consenso a collocare la salma di persona estranea alla famiglia, non indicata nell'atto di concessione, purché i richiedenti

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

autocertifichino di aver accordato tale facoltà a titolo gratuito.

4. I singoli aventi diritto all'uso del sepolcro possono rinunziarvi, per sé stessi e per la propria discendenza, a favore esclusivo dei rimanenti titolari.

Art.26. Amministratore: nomina e compiti

1. Gli aventi diritto sulle cappelle di famiglia devono provvedere con atto notarile, o scrittura privata autenticata dal notaio, alla nomina di un amministratore individuato anche al di fuori degli aventi diritto sulla cappella. La nomina conferisce il potere di agire e disporre in merito a tutte le operazioni e agli interventi riguardanti la cappella.

2. L'Amministratore ha l'obbligo di comunicare i recapiti presso i quali potrà essere reperibile, con indicazione dell'atto di concessione cui la nomina si riferisce. E' referente unico per l'Amministrazione comunale per tutte le comunicazioni e le iniziative da adottare in merito alla cappella. In caso intervengano cambiamenti nei suoi recapiti è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'amministrazione, pena l'irrogazione della sanzione prevista nel presente regolamento.

3. E' tenuto a depositare copia delle chiavi dei cancelli d'ingresso presso la Direzione del cimitero.

4. In assenza di accordo unanime sulle iniziative da adottare in merito alla Cappella, la mancata nomina dell'Amministratore impedirà l'adozione di qualsiasi provvedimento da parte degli aventi diritto.

Art.27. Cappelle sociali

1. Le cappelle sociali sono destinate ad accogliere le salme di coloro che, all'atto del decesso, erano associati all'Ente concessionario.

2. I membri dell'Ente saranno ammessi alla sepoltura previa verifica documentale dell'attestazione di appartenenza alla Comunità, anche mediante dichiarazione sostitutiva del Presidente dell'Ente.

3. L'ente titolare della cappella sociale è tenuto alla manutenzione e cura del verde nell'area di pertinenza della cappella nel rispetto degli standard indicati dall'Amministrazione.

4. L'Amministratore della Cappella sociale è tenuto a fornire l'elenco degli associati con l'aggiornamento annuale.

5. In caso di mancato rispetto da parte degli Enti delle norme previste nel presente regolamento, anche in materia di esumazione ed estumulazione alla scadenza della concessione, la Direzione cimiteri non potrà autorizzare nuove tumulazioni.

Art.28. Decadenza dalla concessione

1. Le concessioni delle cappelle di famiglia, di quelle sociali e delle edicole in evidente stato di abbandono, o comunque non conservate a norma di regolamento, saranno dichiarate decadute.

2. Il Dirigente del Servizio cimiteri, preso atto dello stato di abbandono o della non conformità dello stato di conservazione ai sensi del regolamento, invierà tempestivamente la diffida all'avvio dei lavori di manutenzione entro un termine non superiore a 3 mesi a far data dalla notifica. Decorso tale termine, con determinazione dirigenziale, sarà dichiarata la decadenza dalla concessione.

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

3. In caso di irreperibilità del concessionario, dell'amministratore o degli aventi diritto, sarà cura della Direzione cimiteri apporre apposito avviso sulla sepoltura per la durata di mesi 2.

4. Trascorso tale termine, l'avviso sarà pubblicato nella bacheca del cimitero ed all'albo pretorio comunale per un periodo di 30 giorni, allo scadere del quale sarà dichiarata la decadenza dalla concessione con determina dirigenziale.

5. L'Amministrazione, una volta rientrata in possesso del sepolcro, provvederà ad individuare un nuovo concessionario nel rispetto delle norme di evidenza pubblica, salvaguardando la struttura originaria e la continuità della memoria storica.

6. Nelle more della nuova concessione, le salme ivi tumulate verranno estumulate a cura dell'Amministrazione e collocate nelle nicchie o nell'ossario ricavati all'interno delle stesse cappelle.

Titolo IV. *Nicchie*

Art.29. Definizione

1. Le nicchie, o cellette, vengono utilizzate per raccogliere le ceneri, i resti delle salme estumulate o esumate per le quali, scaduta la concessione e verificata la compiuta mineralizzazione, sia stato stipulato un apposito atto di concessione e pagato il corrispettivo.

Art.30. Concessione

1. La stipula dell'atto di concessione della nicchia dà diritto alla fornitura gratuita da parte dell'Amministrazione comunale della lapide. Le incisioni sono realizzate a cura e spese del concessionario e devono rispettare gli standard stabiliti dall'Amministrazione.

2. I resti della salma, prima di essere collocati nella nicchia, devono essere chiusi in una cassetta di zinco fornita dalla Direzione cimiteri, previo pagamento della relativa tariffa.

Art.31. Concessione a vivente

1. Chi abbia disposto per la cremazione della propria salma ha diritto a stipulare l'atto di concessione della nicchia a vivente.

Art.32. Durata

1. Le concessioni per l'utilizzo delle nicchie hanno la durata di anni 60.

Titolo V. *Inumazioni, Esumazioni ed estumulazioni*

Art.33. Inumazioni

1. Per le sepoltura di indigenti a carico del Comune, di inconsunti, o in caso di specifica richiesta dei familiari, si procede per inumazione nell'apposito campo degli adulti o dei bimbi.

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

2. Le fosse sono assegnate in ordine progressivo e sono soggette a rotazione decennale. Al fine di garantire il decoro nei cimiteri, l'Amministrazione fornisce un cippo standard con inciso il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto riservandosi di rimuovere qualunque struttura in difformità.

Art.34. Scadenza delle sepolture

1. Alla scadenza della concessione le salme saranno esumate o estumulate e, se mineralizzate, ridotte a resti. Questi, a seguito del pagamento dei relativi diritti, saranno collocati nelle nicchie o, in caso contrario, avviati all'ossario generale. In caso di mancata mineralizzazione, la salma verrà inumata nel campo adulti o cremata con pagamento dei diritti.

Art.35. Esumazioni ed estumulazioni

1. Le operazioni di esumazione ed estumulazione hanno lo scopo di raccogliere i resti mortali in funzione del deposito nell'ossario comune o nelle nicchie-ossario a pagamento e liberare i campi d'inumazione o i loculi. Debbono eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 1990, come esplicitate nella Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 1998.

2. Si definiscono ordinarie se eseguite alla scadenza della concessione o al termine del periodo di legge previsto per l'inumazione nei campi comuni; straordinarie se eseguite prima del periodo di scadenza.

3. Le esumazioni straordinarie possono essere effettuate in qualsiasi momento su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o, decorsi due anni dall'inumazione, su richiesta dei familiari del defunto nel rispetto delle procedure di legge di cui agli artt. 82 e segg. del DPR n. 285 del 1990.

4. Qualora la conservazione dei resti in urna o in tomba privata sia richiesta dai familiari sia la raccolta che la traslazione sono subordinate al pagamento dei relativi oneri.

5. Le estumulazioni e le esumazioni sono sottoposte al pagamento dei relativi oneri da parte degli aventi diritto sulla salma. L'Autorità Giudiziaria che disponga operazioni di esumazione o estumulazione si farà carico dei relativi costi.

Art.36. Traslazioni

1. Le richieste di traslazione, indirizzate al Direttore dei cimiteri con indicazione delle generalità complete del defunto e della data del decesso, devono essere presentate, a firma congiunta, da tutti gli aventi diritto sulla salma che dovranno rilasciare il proprio recapito e numero telefonico.

2. Saranno accolte compatibilmente con i carichi di lavoro dell'attività ordinaria e a condizione che siano decorsi due anni dalla tumulazione a meno che si richieda la traslazione ad altro Comune.

3. Non si eseguono traslazioni dal 1° luglio al 30 agosto, se non per disposizione dell'Autorità Giudiziaria o per affiancamento dei coniugi.

4. La concessione rilasciata per le salme traslate ha durata unica quarantennale, non rinnovabile, decorrente dalla prima tumulazione.

5. L'assegnazione del posto salma a seguito di richiesta di traslazione non può riguardare i loculi di risulta, se non in caso di richiesta per l'affiancamento dei coniugi.

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

Art.37. Affiancamento dei coniugi

1. La concessione per la traslazione dei coniugi può essere rilasciata solo se i due loculi hanno un lato in comune.
2. Il limite temporale di due anni dalla tumulazione non opera in caso di richiesta di traslazione per affiancamento all'altro coniuge la cui salma sia in corso di prima tumulazione. Il principio si applica anche ai figli che facciano parte del medesimo nucleo familiare.
3. L'apposizione di un'unica lastra per due loculi è consentita solo in caso di affiancamento dei coniugi in loculi contigui in orizzontale privi di fascette di sostegno.

Art.38. Verifica dello stato di conservazione

1. In caso di esumazione o estumulazione per traslazione il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica o un suo delegato deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura. Ove necessario, prescriverà l'adeguamento del confezionamento del feretro alla normativa vigente in materia.

Art.39. Presenza alle operazioni

1. Il Direttore dei Servizi cimiteriali, o un suo delegato, presenzierà all'esumazione ed al collocamento nelle nicchie dei resti delle salme estumulate o esumate.
2. Alle operazioni possono chiedere di partecipare i familiari del defunto ai quali la Direzione cimiteri provvederà a comunicare il giorno e l'ora fissati per l'operazione.

Art.40. Pubblicità e informazione

1. I Concessionari e gli aventi diritto sulla salma sono tenuti a comunicare in forma scritta alla Direzione cimiteri ogni variazione di domicilio pena l'irrogazione della relativa sanzione.
2. Alla scadenza della concessione l'Amministrazione comunale, Servizio cimiteri, si attiva al fine di dare comunicazione ai concessionari dell'imminenza delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie.
3. Al fine di garantire adeguata pubblicità e informazione, la Direzione cimiteri entro il mese di gennaio di ogni anno provvede ad affiggere nelle bacheche all'ingresso dei cimiteri un avviso con l'indicazione dell'annualità delle concessioni in scadenza.
4. Gli interessati alla raccolta dei resti mortali per il collocamento in altra sepoltura o nelle nicchie ossario dello stesso cimitero, dovranno farne richiesta entro i 3 mesi precedenti la data di scadenza della sepoltura impegnandosi all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti.
5. Scaduto tale termine è facoltà del Comune procedere d'ufficio all'estrazione del feretro ed al collocamento dei resti nell'ossario generale.

Art.41. Inconsunti

1. Le salme estumulate che si manifestino indecomposte verranno collocate, per la durata di 5 anni, nel campo adulti, con le procedure previste dal D.P.R. n. 285 del

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

1990, al fine di ultimare il processo di decomposizione o, ove vi siano i presupposti, trattate ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 254 del 2003.

Art.42. Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1. La Direzione cimiteri può disporre la rimozione delle sepolture di ogni tipo, per esigenze di servizio, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo con oneri a carico del Comune ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata.
2. Al fine di soddisfare le esigenze conseguenti alla mancanza di spazi e garantire un uso sostenibile del territorio, l'ufficiale dello stato civile può disporre la riduzione in resti delle salme tumulate da almeno 40 anni o inumate da almeno 10, previo assenso dei familiari.
3. Gli oneri del servizio sono a carico del Comune.

Art.43. Rifiuti cimiteriali, oggetti e ricordi

1. All'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorità giudiziaria, può prelevare parti della salma, di indumenti o oggetti.
2. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti e selezionati per il recupero o smaltiti secondo la normativa in materia.
3. Gli oggetti di valore rinvenuti nel corso delle esumazioni sono custoditi, previa disinfezione, in un deposito presso i cimiteri e catalogati in apposito registro vidimato dall'economato.
4. Gli aventi titolo, che intendano recuperare oggetti preziosi o ricordi custoditi nella sepoltura, devono informare preventivamente il Servizio cimiteri e presenziare alle operazioni direttamente o per rappresentanza.
5. Gli oggetti non richiesti dagli aventi titolo devono essere consegnati alla Direzione per la registrazione di cui al comma 2.

Art.44. Arredi

1. Alla scadenza delle sepolture i materiali di arredo non vegetale entrano nella disponibilità del Servizio cimiteri; sono inventariati e depositati nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione. L'eventuale ricavato dalle alienazioni dovrà essere reimpiegato per il miglioramento del decoro dei cimiteri.
2. Le opere valutate rilevanti o di pregio dall'Amministrazione sono conservate nel cimitero o nei Musei civici.
3. Su richiesta degli aventi titolo, la Direzione cimiteri può autorizzare il loro eventuale reimpiego nei cimiteri cittadini per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti.

Titolo VI. *Cremazioni*

Art.45. Erogazione del servizio

1. Presso il Cimitero di San Michele è attivo il servizio di cremazione per l'incenerimento dei cadaveri, dei resti umani e ossei per i quali sia stata rilasciata

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

apposita autorizzazione dall'ufficiale di Stato Civile del luogo di decesso.

2. Il servizio di cremazione costituisce servizio pubblico essenziale a richiesta individuale; può essere svolto in economia dal Comune di Cagliari o affidato in gestione ad una ditta qualificata.

3. L'avvio delle salme alla cremazione è condizionato al confezionamento del feretro in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art.46. Cofani per la cremazione

1. In caso di cremazione, sono utilizzati cofani ecologici o in legno dolce non verniciato, al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art.47. Libro delle volontà

1. Presso il Comune è istituito il libro per registrare in vita, con le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile, la volontà di ricorrere alla cremazione.

2. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può esprimere con le stesse modalità la volontà contraria.

3. Il libro sarà custodito e gestito dalla Direzione cimiteri.

Art.48. Procedimento

1. All'arrivo al cimitero le salme da cremare sono traslate negli appositi locali e consegnati all'incaricato dell'operazione. Chi dispone il funerale deve, sotto la propria responsabilità attestare che il feretro contiene la salma per la quale è stata autorizzata la cremazione.

2. La cremazione della salma deve essere effettuata entro 48 ore dalla consegna. Nel caso di ingresso il sabato o la domenica o nei giorni festivi, le 48 ore decorrono dal primo giorno feriale utile.

3. Ciascuna cremazione, anche in caso di affidamento a terzi del servizio, è sottoposta alla sorveglianza di un incaricato del Servizio cimiteri, che deve controllare l'esistenza dei documenti prescritti prima di consentire l'inizio delle operazioni al termine delle quali firmerà il relativo verbale.

4. Alle operazioni di inserimento del feretro nell'impianto crematorio possono presenziare i familiari del defunto ai quali verrà comunicata in tempo utile la data e l'ora delle operazioni di cremazione. La raccolta delle ceneri e la chiusura dell'urna saranno effettuate dal personale del Servizio cimiteri.

5. L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

Art.49. Salme provenienti da altro comune

1. Il Comune di Cagliari è tenuto a ricevere le salme destinate alla cremazione provenienti da altro Comune. In questo caso, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'allegato unico alla legge n. 26 del 2001 di modifica del D.L. n. 392 del 2000, il servizio di cremazione è espletato con oneri a carico del comune di residenza del defunto e previa autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso. La cremazione è, pertanto, subordinata alla comunicazione, da parte dell'Amministrazione di provenienza, degli estremi relativi all'impegno di spesa contratto ai sensi del D.Lgs. 267/2000, ai fini del rimborso delle spese per la

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

cremazione.

2. Gli oneri per eventuali interventi conseguenti a perdite di liquido organico o a disguidi avvenuti nel corso del trasporto di salme provenienti da altro comune e destinate alla cremazione saranno a cura e carico dei familiari, di loro delegati e, nel caso di salme di indigenti, dell'Amministrazione di provenienza.

3. Per le salme destinate alla cremazione provenienti da altri comuni si applicano i diritti di ingresso e sosta.

4. L'Amministrazione comunale può sottoscrivere protocolli con altri comuni per definire particolari modalità e oneri per la cremazione delle salme da questi provenienti.

Art.50. Salme di stranieri

1. Per la cremazione delle salme di stranieri, oltre ai documenti previsti dal D.P.R. n. 285 del 1990, deve essere prodotto il nulla osta del rappresentante diplomatico o consolare, dello Stato di appartenenza del defunto, competente per giurisdizione territoriale.

Art.51. Cremazione di arti e feti

1. La consegna degli arti e feti destinati alla cremazione dovrà essere accompagnata dalla necessaria richiesta di avvio alla cremazione da parte della struttura sanitaria cui competeranno i relativi oneri.

2. Qualora l'avente diritto sull'arto o sul feto richieda una destinazione diversa dal cinerario generale i relativi oneri saranno a suo carico.

Art.52. Cremazione per insufficienza di sepolture

1. Al fine di soddisfare le esigenze conseguenti alla mancanza di spazi e garantire un uso sostenibile del territorio, l'ufficiale dello stato civile può disporre la cremazione delle salme tumulate o inumate da almeno 10 anni, previo assenso dei familiari.

2. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni o tumulazioni e nella bacheca del cimitero.

3. Gli oneri del servizio sono a carico del comune.

Art.53. Destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte indivise in apposita urna cineraria, ermeticamente chiusa, con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate alle nicchie o affidate per la custodia in ambito privato o per la dispersione.

2. Le urne, nel rispetto delle tariffe comunali, possono essere collocate singolarmente in nicchie comunali a pagamento, cappelle private, cinerari familiari e, non ostando la capienza, deposte in loculi o nicchie già occupati.

3. La dispersione delle ceneri in natura a Cagliari non è consentita in edifici privati al chiuso; è vietato il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

Art.54. Autorizzazione all'affidamento e alla dispersione delle ceneri

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Sardegna 22 febbraio 2012, n.4.
2. Per coloro i quali al momento della morte siano iscritti nel libro comunale delle volontà o ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato o, nel caso in cui non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni. Dalla dichiarazione deve emergere la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché essere individuato il soggetto incaricato di eseguire tale volontà.
3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri o la persona incaricata della dispersione, la sua volontà è eseguita dal:
 - a. coniuge o dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e ss del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b. esecutore testamentario;
 - c. rappresentante legale delle associazioni di cui al secondo comma;
 - d. tutore di minore o interdetto;
4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate dal Dirigente dei cimiteri previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi precedenti.
6. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Art.55. Consegna delle ceneri

1. La consegna dell'urna cineraria è documentata in apposito verbale, redatto in triplice originale, che registra la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del Servizio cimiteriale, il secondo è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
2. Nei casi in cui sia stato autorizzato l'affidamento e o la dispersione delle ceneri, a ciascuna copia del verbale di consegna dell'urna cineraria devono essere allegati copia dell'autorizzazione e degli atti e delle dichiarazioni degli aventi titolo che ne sono stati il presupposto.
3. L'affidatario delle ceneri e l'esecutore della dispersione hanno l'obbligo di sottoscrivere la modulistica con l'assunzione degli impegni legati alla custodia o alla dispersione personale che verranno acquisiti agli atti dalla Direzione cimiteri.

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

Art.56. Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del Comune nelle apposite aree individuate all'interno dei cimiteri; in mare ad almeno 300 metri dalla riva; in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi; in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e senza alcun compenso.
2. E' vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D. legisl. 30 aprile 1992, n. 285.
3. E' eseguita dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 3. lett. d della L. n.130/2001 che, all'atto della richiesta di cremazione, devono comunicare al comune di destinazione la modalità per la dispersione delle ceneri.
4. Nel caso in cui incaricato della dispersione sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione degli associati, deve consentire al coniuge e ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
5. La dispersione delle ceneri deve essere eseguita in modo controllato al fine di non arrecare alcun danno e disturbo a terzi eventualmente presenti.

Art.57. Vigilanza

1. In caso di affidamento dell'urna a persona residente a Cagliari per la sua custodia in domicili privati, gli uffici comunali registrano la consegna presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio.
2. La vigilanza sul permanere delle condizioni di affidamento dell'urna, nonché sulle relative violazioni, possono essere affidate agli organi di polizia o a personale appositamente formato e nominato con determinazione dirigenziale.
3. La Giunta comunale disciplina la periodicità dei controlli presso il domicilio degli affidatari di urne.
4. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

Art.58. Condizioni per la gratuità della cremazione

1. La cremazione delle salme è servizio pubblico al pari dell'inumazione.
2. Le relative tariffe sono deliberate dalla Giunta comunale.
3. Nei casi di indigenza del defunto e degli aventi titolo il costo della cremazione è a carico del Comune alle medesime condizioni dell'inumazione.

Titolo VII. *Cessazione delle concessioni*

Art.59. Motivi

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza e revoca.

Art.60. Rinuncia

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

1. La rinuncia ad una sepoltura può avvenire per trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri in altra sepoltura nel medesimo o in altro Comune.

Art.61. Decadenza

1. Il Dirigente del Servizio cimiteri, nel rispetto delle procedure contemplate nel presente regolamento, potrà dichiarare la decadenza dalla concessione per:

- a. mancata costruzione dell'edicola, della cappella o del monumento a terra entro 12 mesi dalla data di versamento del corrispettivo per la concessione, fatti salvi i diversi termini previsti nel presente regolamento e nelle norme di legge vigenti;
- b. accertamento della difformità delle opere rispetto al progetto e mancata ottemperanza alla diffida di adeguamento nei termini prescritti;
- c. inosservanza degli obblighi di manutenzione;
- d. inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- e. abbandono della sepoltura.

2. Nei casi di decadenza delle concessioni le salme verranno trasferite nei campi adulti mentre i resti verranno collocati nell'ossario generale.

Art.62. Revoca

1. La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale. In tal caso viene assegnata altra sistemazione a cura del Comune.

Parte IV. *Norme tecniche*

Art.63. Sportello Unico Cimiteriale

1. E' istituito il procedimento semplificato di Sportello Unico Cimiteriale (SUC) telematico al quale i cittadini dovranno rivolgersi per il rilascio delle concessioni cimiteriali, delle autorizzazioni all'ampliamento e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; nonché per le autorizzazioni relative ai servizi cimiteriali.

Art.64. Istanza e allegati

1. I loculi, i monumenti a terra, le edicole e le cappelle dovranno essere costruiti nel rispetto di tutte le normative tecniche previste dal D.P.R. n. 285 del 1990 e dalle normative nazionali e locali in materia.

2. Ultimate le procedure di lottizzazione delle aree interessate dagli interventi edilizi, il procedimento prende avvio con l'istanza scritta al Sindaco, indicante generalità e domicilio del richiedente o, in caso di cappella sociale, indicazione dell'Ente richiedente, della sua sede e del suo Presidente, nonché con la precisazione della destinazione che si intende dare all'opera.

3. Nel caso non si tratti di cappella di serie costruita dal Comune, la domanda deve essere accompagnata dal progetto dell'opera che deve comprendere la relazione illustrativa ed i relativi disegni. La relazione deve indicare i sistemi di costruzione ed evidenziare il rispetto delle buone regole dell'arte del costruire e la qualità dei materiali che si intende utilizzare.

4. I disegni devono dare la rappresentazione esatta di quanto si vuole eseguire; devono comprendere il tipo planimetrico del sito prescelto, la pianta, i prospetti, gli

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

ornati, i particolari più notevoli ed una o più sezioni.

5. Per le opere di eccezionale importanza artistica dovranno essere presentate, a richiesta del Servizio edilizia pubblica, anche bozzetti e dettagli in scala appropriata.

6. Per i disegni delle piante, prospetti e sezioni deve adottarsi la scala di 1:100, per i particolari la scala 1:20 e per il tipo planimetrico la scala 1:1000.

Art.65. Presentazione del progetto

1. Il progetto deve essere presentato in duplice copia con gli allegati firmati dal richiedente e da un ingegnere o un architetto iscritti all'albo che assumono la responsabilità della costruzione.

2. I disegni di opere di scultura o pittura potranno essere presentati con la firma del richiedente e dello scultore o pittore che deve eseguire l'opera.

3. L'istanza volta ad ottenere la concessione di una cappella di serie deve essere corredata da una dichiarazione di impegno del richiedente a non alterare o modificare in nessuna parte la costruzione e a non eseguire alcuna opera di decorazione interna, né collocarvi alcun monumento o lapide o manufatto qualsiasi, se non a seguito di espressa autorizzazione del Comune da rilasciarsi a seguito della presentazione di progetto e disegni a norma del presente capo.

Art.66. Consegna

1. La consegna delle aree e dei manufatti presuppone che il concessionario li accetti nelle condizioni in cui si trovano all'atto della consegna stessa, senza alcun ulteriore obbligo o responsabilità da parte del Comune di Cagliari.

Art.67. Mancato rispetto dei termini

1. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine stabilito, il Comune, fatta salva la facoltà di prorogare la concessione a seguito di adeguata motivazione delle ragioni del ritardo da parte del concessionario, la intenderà revocata tacitamente. Il deposito versato in garanzia sarà incamerato dall'amministrazione che ingiungerà al concessionario la demolizione, entro un termine perentorio, dei manufatti già in opera e lasciati incompleti.

2. In caso d'inottemperanza del concessionario all'ingiunzione nel termine assegnatogli, o di irreperibilità, il Comune, ove non ravvisi un interesse pubblico all'uso della costruzione, provvederà d'ufficio alla demolizione e tratterà i materiali rimossi a titolo di rimborso delle spese sostenute. Diversamente potrà consentire che gli stessi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, vengano ceduti a persona o Ente che intenda surrogare nella concessione il concessionario decaduto.

Art.68. Verifica di conformità

1. Le nuove costruzioni (intendendo tale anche l'ampliamento) di cappelle, edicole, monumenti non possono essere adibite all'uso cui sono destinate se non a seguito di collaudo per la verifica da parte del Servizio edilizia pubblica della conformità al progetto originariamente approvato.

2. In caso di accertamento della conformità, l'amministrazione provvederà alla

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

restituzione al concessionario della somma depositata a titolo di garanzia, decurtata delle somme eventualmente dovute al Comune. In caso di non conformità al progetto approvato non sarà consentito l'uso se non dopo che il concessionario, o l'amministratore della cappella sociale, abbia eseguito, entro il termine che gli sarà prescritto, le modificazioni richieste.

3. Nel caso in cui non sia possibile, neppure a seguito di opportune modifiche, rendere la costruzione conforme al progetto originariamente approvato, il concessionario incorrerà nella revoca della concessione e l'Amministrazione provvederà alla demolizione con oneri, anche di smaltimento, a carico del concessionario e applicazione delle relative sanzioni.

Art.69. Ampliamenti

1. L'Amministratore, il Concessionario o l'avente diritto che, nel rispetto della struttura originaria e con tutti gli oneri a loro carico, intendano ampliare la ricettività della propria cappella, edicola o monumento a terra devono presentare apposita istanza al Sindaco indicando le proprie generalità, il titolo di legittimazione e la tipologia di intervento che intendono eseguire documentandoli con la produzione del progetto in duplice copia.

2. Nel Cimitero di San Michele i monumenti a terra di fabbricazione comunale, composti da due loculi, potranno essere ampliati fino ad accoglierne ulteriori due, a cura e spese dei privati.

Art.70. Procedimento

1. Il procedimento si avvia con la presentazione dell'istanza di autorizzazione con la modulistica in rete allo Sportello Unico Cimiteriale (SUC) che, acquisito il parere favorevole della Direzione cimiteri, inoltrerà la richiesta alla Direzione edilizia pubblica.

2. Unitamente all'istanza di ampliamento, rivolta al Sindaco, l'istante dovrà allegare:

- a. il nulla osta dell'Azienda sanitaria locale competente;
- b. il progetto, in triplice copia, che intende realizzare completo dei seguenti elaborati tecnici;
- c. stralcio della planimetria generale cimiteriale con ubicazione dell'intervento;
- d. stato attuale, pianta e sezione longitudinale e trasversale;
- e. progetto, (pianta, sezione longitudinale e trasversale);
- f. dichiarazione della direzione lavori;
- g. relazione di calcolo sul dimensionamento dell'armatura in ferro da inserire nella struttura in calcestruzzo del manufatto in ampliamento (in caso di loculi);
- h. computo metrico estimativo delle opere da eseguire;
- i. *rendering* della situazione originaria e delle successive fasi dei lavori;
- l. ricevuta del versamento della tariffa per il rilascio della concessione amministrativa per la costruzione di nuovi loculi salva retrocessione in caso di diniego all'ampliamento.

3. In caso di autorizzazione all'ampliamento, l'avvio dei lavori sarà condizionato dalla produzione al SUC da parte dell'interessato, entro 10 giorni, di: copia della fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della costruzione dell'opera in conformità al progetto approvato ed entro il termine stabilito, per un importo pari all'entità dei lavori da eseguirsi come quantificato dal computo metrico estimativo

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

e, in ogni caso, non inferiore a € 5.000,00; polizza assicurativa per la copertura del rischio di eventuali danni che dovessero essere causati alle cose ed alle persone con massimale non inferiore a € 50.000,00 con validità per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo che dovrà certificare la piena conformità al progetto originariamente presentato.

Art.71. Parere Direzione cimiteri

1. La Direzione cimiteri, verificata la sussistenza e la validità del titolo di legittimazione del richiedente e l'integrale pagamento di tutti gli oneri e i diritti connessi al richiesto ampliamento, compresi quelli derivanti dalle eventuali estumulazioni, traslazioni, riduzione in resti, assegnazioni di loculi provvisori etc., trasmette entro 15 giorni il nulla osta amministrativo all'esecuzione dei lavori al Servizio edilizia pubblica che, nei successivi 15 giorni, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori informando l'istante tramite il SUC.

2. L'autorizzazione all'accesso al sito cimiteriale con gli autoveicoli eventualmente necessari al trasporto degli attrezzi e dei materiali è di competenza della Direzione cimiteri che la rilascia contestualmente al provvedimento di autorizzazione all'ampliamento nelle forme e nei modi considerati compatibili con la sacralità del luogo.

Art.72. Modalità di esecuzione

1. Nella realizzazione delle opere dovranno essere impiegati materiali, modalità esecutive e tecnologie tali da assicurare la loro esecuzione a regola d'arte, la perfetta impermeabilizzazione dei manufatti e impedire che l'ampliamento arrechi danni ai loculi circostanti.

2. L'Amministrazione sarà, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità connessa alla non perfetta esecuzione dei lavori indipendentemente dall'avvenuto collaudo. Il progettista e il Direttore dei lavori, a tal fine, dovranno rilasciare apposita dichiarazione liberatoria.

3. I lavori dovranno essere eseguiti in orario di apertura del cimitero, con esclusione del sabato, della domenica e di tutte le festività infrasettimanali avendo cura di consentire la piena fruibilità delle strutture circostanti e assicurare il contenimento delle emissioni acustiche, nel rispetto della quiete e del decoro. Gli oneri relativi all'utilizzo di acqua, energia elettrica etc. verranno imputati all'impresa esecutrice che effettuerà il pagamento tramite versamento di conto corrente, nella misura forfettaria annualmente stabilita.

4. I materiali di risulta dovranno essere trasportati a cura e spese del concessionario e smaltiti presso discarica autorizzata. Durante i lavori dovranno essere adottati tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.

Art.73. Durata dei lavori

1. I lavori dovranno essere conclusi entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione per limitare i disagi causati ai visitatori. Il mancato rispetto del termine comporterà l'immediata decadenza dalla concessione all'esecuzione dei lavori.

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

2. Il Comune può, per gravi ragioni, su istanza motivata dell'interessato, accordare una proroga non superiore a 20 giorni.

3. Entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dei lavori l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà procedere al collaudo per accertare la conformità dell'opera finita al progetto approvato ai sensi del procedimento previsto all'art.60.

Art.74. Scadenza della concessione dei nuovi loculi

1. La concessione dei loculi di nuova costruzione a seguito dell'ampliamento andrà a scadere in concomitanza con quella relativa ai loculi preesistenti nel medesimo sepolcro.

2. Qualora i loculi preesistenti siano stati concessi in perpetuità l'operato ampliamento determinerà per gli stessi l'insorgenza della durata quarantennale la cui decorrenza sarà concomitante con le nuove concessioni.

3. La tariffa relativa alla concessione dei nuovi loculi sarà proporzionale alla durata.

Art.75. Oneri conseguenti all'ampliamento

1. Gli oneri connessi alle procedure di estumulazione delle salme già presenti nei monumenti oggetto dell'ampliamento, all'intervento dell'autorità sanitaria competente a vigilare nel corso delle operazioni di traslazione, alla stipula della concessione semestrale in loculo comunale per il deposito provvisorio della salma, all'estumulazione da tale loculo, al trasporto della salma per la nuova tumulazione nel sepolcro, sono a carico del concessionario.

Art.76. Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Per manutenzione si intende qualunque intervento necessario a garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene, la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del cimitero.

2. La manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle Cappelle private, delle Edicole e dei Monumenti a terra di proprietà dei privati o in concessione sarà a totale carico del concessionario. Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi che interessano la struttura portante del manufatto.

3. Nessun intervento di manutenzione può essere avviato a prescindere dalla preventiva comunicazione o richiesta di autorizzazione alla Direzione cimiteri, tramite il SUC.

4. L'autorizzazione per l'esecuzione di interventi strutturali è subordinata alla presentazione di apposita istanza al SUC corredata dal relativo progetto e dalla documentazione necessaria nel rispetto del procedimento disciplinato agli artt. 63 ss. del presente regolamento.

5. I Sepolcri di particolare interesse culturale, storico e artistico e tutti quelli presenti nel Cimitero monumentale di Bonaria, potranno subire interventi strutturali esclusivamente previo nulla osta della Soprintendenza ai B.A.P.S.A.E.

6. Per la manutenzione ordinaria dei Sepolcri presenti nel Cimitero monumentale di Bonaria i concessionari sono vincolati alla presentazione di una segnalazione certificata di avvio del procedimento nel rispetto del disciplinare contenente le prescrizioni della Soprintendenza.

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

Art.77. Manutenzioni a carico dell'amministrazione

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli interventi di manutenzione delle parti comuni delle Cappelle di proprietà dell'Amministrazione presso il Cimitero monumentale di Bonaria date in concessione a privati (cd. Cappelle di serie); gli interventi di manutenzione straordinaria sui Monumenti a terra di proprietà dell'Amministrazione e la manutenzione della struttura su cui insistono i loculi di serie.

2. Tutti gli altri interventi, compresi quelli di manutenzione della lastra di chiusura dei loculi, di manutenzione ordinaria dei monumenti a terra e quelli relativi alle cappelle di serie in concessione ai privati sono a carico dei rispettivi concessionari.

Art.78. Manutenzione arredi e ornamenti nei campi di inumazione

1. I familiari delle salme inumate nei campi adulti e bimbi qualora venga loro concessa l'installazione di arredi ed ornamenti dovranno curarne la manutenzione. E' escluso qualsiasi altro intervento sul tumulo da parte dei familiari.

2. I concessionari delle fosse site nei campi di inumazione a pagamento e nei campi acattolici dovranno provvedere alla manutenzione degli arredi ed ornamenti dei quali è stato autorizzato il posizionamento.

Art.79. Diritto di rivalsa

1. Qualora i concessionari non provvedano ad eseguire i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, gli stessi verranno realizzati dall'Amministrazione con rivalsa delle spese sostenute sui concessionari.

2. Le spese per eventuali danni o deterioramenti derivanti da cause di forza maggiore o caso fortuito su monumenti, cappelle, edicole e ornamenti a terra sono a carico dei concessionari.

3. Nel caso il concessionario non corrisponda la somma dovuta all'Amministrazione entro 60 giorni dalla formale richiesta, la concessione si intende automaticamente decaduta e le salme verranno cremate o, se mineralizzate, avviate all'ossario generale.

Art.80. Commissione per la qualità degli interventi

1. E' istituita la Commissione permanente per la valutazione della qualità degli interventi, anche di manutenzione, da realizzarsi nel Cimitero monumentale di Bonaria. Composta dal Sindaco o, in sua vece, dall'Assessore con delega ai servizi cimiteriali, da un architetto e uno storico dell'arte indicati dalla sovrintendenza, da un Architetto e un Ingegnere indicati e dipendenti del Comune di Cagliari.

2. La Commissione si riunisce, senza oneri per l'amministrazione, al bisogno e, in ogni caso, almeno ogni 6 mesi, per esprimersi sulla qualità degli interventi e sulla loro compatibilità con le linee guida standardizzate dalla Sovrintendenza. E' regolarmente costituita ed esercita le sue funzioni quando sono presenti la maggioranza dei componenti.

3. La valutazione espressa ha valore di atto decisorio finale da comunicare tempestivamente all'interessato.

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

Parte V. Regole d'ornato

Art.81. Scritte e ornamenti

1. Sulle lastre di chiusura dei loculi, dei monumenti a terra o delle nicchie si devono incidere, o applicare, le generalità del defunto entro 30 giorni dal collocamento della salma. In difetto la Direzione cimiteri provvederà d'ufficio con oneri a carico del concessionario che perderà il diritto all'apposizione di epigrafi e ornamenti. I materiali applicati dovranno armonizzarsi col colore delle lastre e avere una sporgenza massima di cm 2.

2. Qualora si volessero apporre brevi frasi, anche in lingua straniera, dovranno preventivamente essere sottoposte all'approvazione della Direzione cimiteri (con relativa traduzione certificata da persona in possesso di idonei titoli accademici) che si riserva di vietarle qualora siano incompatibili con il rispetto della natura del luogo e della dignità del defunto.

3. E' consentito inserire immagini fotografiche del defunto che dovranno armonizzarsi con la struttura e la sacralità del luogo; vasi portafiori impermeabilizzati all'interno, il cui peso dovrà essere tale da non pregiudicare la stabilità della lastra e in materiali armonici per colore e tipologia; un porta lume ed un ornamento.

4. E' vietato applicare scritte recanti qualunque forma di pubblicità e apparecchi che riproducano musiche o altri suoni.

Art.82. Vasi e arredi

1. Alla base e lungo i camminamenti intorno ai blocchi di loculi non è consentito collocare vasi o altri arredi che saranno prontamente rimossi dagli operatori cimiteriali con rivalsa sulle spese.

Art.83. Ornamenti nei campi d'inumazione

1. Nei campi d'inumazione l'applicazione di qualsiasi ornamento, lapide e portafoto dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione cimiteri.

Art.84. Arredi non autorizzati

1. Qualunque arredo non autorizzato dalla Direzione cimiteri, anche negli spazi cimiteriali comuni, dovrà essere prontamente rimosso su indicazione della Direzione cimiteri.

2. In caso d'inottemperanza o d'irreperibilità del destinatario, la Direzione cimiteri provvede d'ufficio, con rivalsa sulle spese.

Art.85. Sostituzione della lapide

1. Il concessionario, qualora si renda necessario, dovrà sostituire la lastra utilizzando lo stesso tipo di materiale originario.

2. Nel Cimitero monumentale di Bonaria potrà utilizzarsi solo il marmo grigio ("bardiglio comune chiaro").

Art.86. Fiori e ornamenti

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

1. Gli ornamenti e i fiori freschi, non appena avvizziscono o si deteriorano dovranno essere rimossi da chi li ha impiantati o deposti. Nel caso in cui i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza il personale comunale li farà togliere o sradicare.
2. Nel Cimitero monumentale di Bonaria non è consentito apporre fiori finti.

Art.87. Manutenzione

1. La Direzione cimiteri vigilerà sull'adeguatezza della manutenzione da parte dei concessionari di lapidi, monumenti e copri tomba nonché sulla cura del verde all'interno delle aree in concessione.
2. In caso di inadeguatezza della manutenzione allo standard di decoro o di impossibile lettura delle epigrafi, considerata la sacralità del luogo, il Dirigente del servizio diffiderà i concessionari ad intervenire e, in difetto, disporrà l'intervento d'ufficio con rivalsa delle spese.

Parte VI. Attività di Impresa

Titolo I. Imprese di onoranze funebri

Art.88. Onoranze funebri

1. Per servizi di onoranze funebri si intendono le prestazioni complessive attinenti al disbrigo delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art.115 del R.D. n.773/31; la fornitura del feretro e di altri articoli funebri necessari per il funerale; il trasporto del cadavere.
2. Tale attività può essere svolta, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da imprese costituite conformemente a quanto disposto dal codice civile, che dispongano di un'adeguata organizzazione e risorse a ciò preordinate e nel rispetto del D.Legisl. 81/2008 e delle altre norme in materia della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Le imprese funebri che svolgono la loro attività nel territorio comunale sono soggette al rispetto del presente regolamento a prescindere dalla loro sede, a garantire il rispetto del decoro e salvaguardare le possibilità di espressione del cordoglio.
4. L'esercizio dell'attività è condizionato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune che verifica annualmente la permanenza dei requisiti nel tempo la cui perdita comporterà l'automatica decadenza dall'autorizzazione.

Art.89. Albo dei fornitori

1. E' istituito l'albo on line dei fornitori dei servizi cimiteriali al quale devono iscriversi i fornitori che intendano intrattenere rapporti con la Direzione cimiteri.
2. L'iscrizione all'albo è condizionata dal possesso dei requisiti di regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale nonché dal rispetto delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori e dall'impegno al rispetto del presente regolamento.
3. La Direzione cimiteri si riserva di escludere dall'albo fornitori le ditte e gli

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

artigiani che violassero le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art.90. Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è un servizio pubblico locale avente ad oggetto il trasporto di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri, dal luogo del decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, alla camera mortuaria, anche di altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, comprese le eventuali soste in chiesa in caso di funzione religiosa. Pertanto chiunque effettui il trasporto è da considerarsi incaricato di pubblico servizio.
2. Costituisce trasporto di cadavere anche la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo e il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
3. E' disciplinato dal Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285, dai vigenti regolamenti locali di igiene e polizia mortuaria e, in ambito comunale, dal presente regolamento.
4. Per il trasporto di salme effettuato prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita ai sensi della vigente normativa.
5. Il Comune di Cagliari esercita il servizio di trasporto funebre tramite Imprese abilitate che ne facciano richiesta nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art.91. Orari del servizio di trasporto funebre

1. Gli orari per lo svolgimento dei servizi di trasporto funebre, l'ingresso nei cimiteri cittadini, la veglia funebre nella camera mortuaria ubicata in locali comunali e la viabilità dei veicoli interessati al trasporto sono stabiliti dal Sindaco.
2. Le imprese di onoranze funebri sono tenute a comunicare tempestivamente alla Direzione cimiteri gli orari di partenza e arrivo al fine di assicurare un'adeguata organizzazione del personale e delle attrezzature necessarie.

Art.92. Requisiti per l'esercizio dei trasporti

1. Le Imprese che intendono effettuare trasporti funebri nel territorio Comunale devono presentare apposita istanza in bollo all'Ufficio di Stato Civile - Direzione cimiteri - SUC corredata da:
 - a. autocertificazione unica (DUUAP) o altro titolo abilitativo all'esercizio dell'attività;
 - b. indicazione del nominativo del Direttore Tecnico ;
 - c. certificato di idoneità sanitaria, rilasciata dalla A.S.L. competente, dei locali adibiti alla rimessa dei carri funebri ed al deposito degli strumenti accessori;
 - d. dichiarazione attestante e generalità degli autisti e relative posizioni assicurative e previdenziali;
 - e. dichiarazione attestante l'assenza di precedenti penali ostativi all'esercizio dell'attività per il rappresentante legale dell'impresa e per il Direttore Tecnico;
 - f. dichiarazione della disponibilità continuativa di almeno un carro funebre abilitato con certificato di idoneità sanitaria unitamente a n. 4 immagini fotografiche (una per ogni lato dell'automezzo) che ne permettano l'inequivocabile

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

identificazione e l'agevole lettura della targa;

g. dichiarazione del possesso di polizza assicurativa per danni causati a persone e cose;

h. dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Le salme provenienti da altri Comuni possono essere trasportate da Imprese funebri non autorizzate al trasporto dal Comune di Cagliari se autorizzate da altro Comune.

Art.93. Doveri dell'impresa

1. Le imprese devono:

a. operare con personale assunto con regolare rapporto di lavoro subordinato o con altre forme previste dalla legge nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, contributiva, previdenziale, assicurativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Potranno anche disporre di mezzi e personale forniti da altre imprese funebri, purché in possesso dei requisiti prescritti nel presente regolamento e già autorizzate ad effettuare trasporti funebri. Tali imprese saranno tenute in solido con quella committente a dimostrare il possesso dei requisiti.

b. Munire il personale incaricato di effettuare i trasporti di divisa di colore scuro che garantisca il decoro del servizio, di cartellino di riconoscimento con fotografia.

c. Informare preventivamente gli aventi titolo in merito alle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura disponibili all'atto del contratto di mandato con adeguata pubblicità e trasparenza dei prezzi.

d. Rispettare il segreto professionale.

e. Comunicare alla Direzione cimiteri gli orari di apertura al pubblico unitamente al recapito di reperibilità notturna.

f. Disporre in magazzino di cofani ecologici in cellulosa conformi all'autorizzazione del Ministero della salute di cui al D.M. 12 aprile 2007, nonché informare adeguatamente i clienti sull'opportunità del loro utilizzo in caso di cremazione.

Art.94. Comportamenti vietati

1. Le imprese funebri non possono:

a. sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per svolgere il loro incarico, allo scopo di offrire o promuovere prestazioni;

b. negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio negli ospedali, case di cura e in ogni caso fuori dai locali dell'impresa, salvo che su esplicita richiesta del committente di definire il mandato presso il proprio domicilio;

c. sospendere il servizio assunto in seguito a eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per qualsivoglia motivo di carattere privato;

d. esporre a vista del pubblico nelle vetrine dei locali nei quali si svolge l'attività cofani e accessori;

e. esporre pubblicità nelle strutture sanitarie, nei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze;

f. usare comunicazioni commerciali e formule pubblicitarie contrarie alla dignità del lutto e ai principi della concorrenza anche nel riferimento alle tariffe.

Art.95. Attestazione del confezionamento del feretro

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

1. Le Imprese dovranno produrre per ogni salma di cui effettuano il trasporto, l'attestazione di regolare confezionamento del feretro, rilasciata dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica o dal personale tecnico da questi appositamente incaricato.

2. In attesa dell'attestazione, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in carta libera, con formale assunzione di responsabilità, circa il regolare confezionamento del feretro.

Art.96. Auto funebri

1. Le auto funebri adibite a trasporto salme devono:

- a. essere disinfettate almeno una volta alla settimana, e, comunque, ogni qualvolta si verifichi la perdita di liquidi organici;
- b. essere sempre pulite all'interno e all'esterno con la carrozzeria perfettamente in ordine;
- c. percorrere il tragitto più breve per raggiungere la destinazione finale del trasporto.

Art.97. Trasporto a carico del Comune

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 285/1990, è a carico del Comune:

- a. il trasporto di nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b. il recupero delle persone morte, per qualsiasi causa, in luogo pubblico o nelle pubbliche vie e il loro trasporto presso il locale di osservazione, su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria;
- c. qualsiasi trasporto richiesto dall'Autorità Giudiziaria o dal servizio sanitario per inderogabili esigenze di carattere igienico – sanitario.

2. Il servizio di onoranze funebri potrà essere disposto gratuitamente con provvedimento motivato del Dirigente Responsabile del Servizio competente anche in caso di accertata indigenza o di particolari circostanze sociali o culturali segnalate dai Servizi Sociali comunali.

Art.98. Trasporto parti anatomiche

1. Il trasporto di parti anatomiche risultanti da amputazioni, di feti e di prodotti abortivi avverrà a cura dell'Amministrazione comunale con oneri a carico della struttura sanitaria di provenienza, che dovrà curarne il confezionamento nel rispetto delle norme vigenti.

Art.99. Diritti di trasporto

1. Per ogni trasporto effettuato, l'impresa funebre deve corrispondere un diritto fisso non inferiore a quello dei trasporti di ultima categoria.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al trasporto, sia all'interno del Comune sia ad altro Comune, la ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata all'Ufficio di Stato Civile competente.

3. Qualora, per eccezionali e comprovate cause di forza maggiore, l'impresa non

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

possa effettuare il versamento prima del trasporto, sarà tenuta a provvedere al pagamento del diritto e alla consegna della ricevuta entro e non oltre 48 ore dal rilascio dell'autorizzazione.

4. L'ingiustificato ritardo o il mancato versamento del diritto previsto per le diverse tipologie di trasporto determinerà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al triplo del diritto inevaso.

5. Le reiterate inadempienze da parte dell'impresa potranno determinare la decadenza dall'autorizzazione al trasporto a seguito di preventiva contestazione.

Titolo II. *Ditte esterne*

Art.100. Impiego di ditte esterne su richiesta dei concessionari

1. I concessionari, per l'esecuzione di opere che non siano riservate al Comune, possono avvalersi a loro libera scelta di privati la cui attività potrà avere inizio solo nel rispetto di termini e procedure di cui al presente regolamento. Questi saranno responsabili nei confronti del Comune per gli eventuali danni arrecati all'Amministrazione o a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. Nell'esecuzione degli interventi di costruzione, manutenzione, demolizione etc. le ditte esterne devono adottare tutte le misure idonee a rispettare la sacralità del luogo e a scongiurare qualsiasi tipo di pericolo per l'incolumità delle persone e per le cose. Per tutta la durata dei lavori, al termine della giornata il terreno adiacente gli interventi dovrà essere ordinato e sgombro di terra, calce, sabbia.

3. Nel caso di esecuzione di scavi l'area deve essere recintata e i materiali non devono ostacolare in alcun modo l'accesso, la meditazione e la preghiera di chi non è interessato dai lavori.

4. Le imprese sono tenute al ripristino delle sedi viabili eventualmente danneggiate per effetto del transito di autoveicoli pesanti, entro 48 ore dalla richiesta della Direzione cimiteri. In caso d'inottemperanza all'ordine impartito, la Direzione si riserva di revocare l'autorizzazione all'ingresso dei mezzi in cimitero.

Art.101. Orari di esercizio delle attività

1. L'attività delle imprese impegnate nei cimiteri potrà essere svolta, compatibilmente con l'orario di ingresso del pubblico, solo nei giorni feriali e durante gli orari stabiliti dalla Direzione cimiteri che, per inderogabili motivate esigenze tecniche, potrà autorizzare una deroga in forma scritta.

Art.102. Sospensione dei lavori in occasione delle Commemorazioni dei defunti

1. Nei tre giorni precedenti e successivi alle cerimonie commemorative dei defunti sono sospesi tutti i lavori all'interno delle strutture cimiteriali ed è vietata l'introduzione e posa in opera di materiali o di lapidi anche per loculi individuali.

2. In tale periodo dovranno essere sospesi tutti i lavori all'interno delle strutture cimiteriali e si dovrà provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio dei ponteggi, salvo diversa disposizione da parte della Direzione cimiteri.

Art.103. Ditte esterne che collaborano con la Direzione cimiteri

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

1. I rapporti con le ditte esterne che collaborano con la Direzione cimiteri dovranno essere regolati da un capitolato d'oneri al quale le ditte saranno strettamente vincolate.
2. I collaboratori e i titolari delle imprese esterne dovranno mantenere un contegno adeguato al luogo, collaborare con il personale dei Servizi Cimiteriali e non dare informazioni all'utenza riguardanti il servizio ad esclusione di quelle strettamente legate alla propria attività.

Art.104. Marmisti

1. L'accesso dei marmisti sarà consentito secondo gli orari e le modalità stabiliti dalla Direzione cimiteri. E' consentito l'accesso di un automezzo per il trasporto dei soli operatori impegnati nell'attività lavorativa e dei materiali da apporre. Il vano bagagli deve essere facilmente ispezionabile e visibile.
2. Tutte le lavorazioni dei marmisti, tranne che per gli interventi di lieve entità, dovranno effettuarsi all'esterno dei Cimiteri nei quali non è consentito introdurre gli strumenti di lavoro.
3. I marmisti potranno asportare il materiale su cui interverranno solo a seguito di autorizzazione della Direzione cimiteri conseguente ad esplicita richiesta dell'interessato che dovrà allegare copia della ricevuta comprovante il versamento dovuto per la concessione del sepolcro sul quale dovrà operare.
4. E' vietato promuovere in qualsiasi forma i propri prodotti dentro e nelle immediate vicinanze delle strutture cimiteriali.
5. Qualora il personale del Servizio cimiteriale riscontri infrazioni al presente regolamento riguardanti l'inserimento di scritte o arredi, lo segnalerà contestualmente alla Direzione, che deciderà in merito alla correttezza dell'intervento sulla lastra, alla sua accettazione, alla conformità rispetto alle prescrizioni in materia di decoro e agli adempimenti ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

Disposizioni transitorie e finali

I. Luoghi adibiti alla dispersione

1. Nelle more della predisposizione del piano cimiteriale la Giunta individua le aree da adibire alla dispersione in forma solenne delle ceneri all'interno dei cimiteri comunali.

II. Adeguamento loculi

1. L'Amministrazione si impegna a pianificare la ristrutturazione per l'adeguamento graduale dei loculi presenti nel Cimitero di San Michele in loculi aerati conformemente a quanto approvato dal Ministero della Salute nell'ipotesi in cui la normativa regionale venga modificata al fine di consentire la tumulazione senza cassa di zinco.
2. L'Amministrazione si impegna a chiedere al Ministero della Sanità l'autorizzazione per l'uso dei dispositivi di cui all'art.77, comma 3 del D.P.R.285/1990 e, conseguentemente, pianificare la ristrutturazione per l'adeguamento graduale dei loculi presenti nel Cimitero di San Michele in loculi

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

aerati (nell'ipotesi in cui la normativa regionale venga modificata al fine di consentire la tumulazione senza cassa di zinco).

III. Sanzioni

1. La Direzione cimiteri vigilerà sul rispetto del presente regolamento; procederà all'immediata contestazione delle violazioni al fine dell'applicazione delle relative sanzioni di cui all'allegato 1.

IV. Allegati

Il presente regolamento consta di un allegato, "Sanzioni".

Delibera: 82 / 2013 del 12/19/2013

Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari

Allegato Sanzioni

Violazione		Sanzione pecuniaria
Art. 11	Lettere a, d, e, i, l, n	€ 25,00
Art. 11	Lettere b, c, g, h, m, p	€ 50,00
Art. 11	Lettera f	€ 300,00
Art. 11	Lettera o	€ 100,00
Art. 16	comma 1	€ 100,00
Art. 16	comma 4	€ 25,00
Art. 26	comma 2	€ 50,00
Art. 40	comma 1	€ 50,00
Art. 53	comma 3	€ 300,00
Art. 81	comma 4	€ 25,00
Art. 86	comma 2	€ 25,00